



CONTRATTO

PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO E TIMBRI PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO PER IL BIENNIO 2018-2020- CIG 73649862B7

TRA

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del dott. Mario Giovanni Melazzini, nato a Pavia il 10/08/1958, in qualità di Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347 come confermato, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141.

E

la società **MYO S.p.a.** con sede legale in **POGGIO TORRIANA (RN)**, via Santarcangiolese, 6,, Codice Fiscale e Partita IVA 03222970406, nella persona del Sig. **GHIRARDI ANDREA** nato a Milano, il 31/07/1966 in qualità di Procuratore di MYO S.p.a., munito dei necessari poteri di firma giusta procura come espressamente citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le Parti;
- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;
- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica la società MYO S.p.a., come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della gara per l'affidamento della fornitura di materiale di facile consumo e timbri per l'agenzia italiana del farmaco per il biennio 2018-2020- CIG 73649862B7 e contraente del presente Contratto;
- *Procura*, indica la procura di conferimento dei poteri di firma al Sig. Ghirardi Andrea, conferita, fino alla revoca, dalla Società MYO S.p.a. (già KARNAK Italia S.r.l., poi MYO S.r.l. oggi MYO S.p.a) in data 12 giugno 2013, autenticata in pari data nella firma dal Notaio in Rimini Dott. Rosa Menale rep. n. 209474/20723 registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Rimini 1;
- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Aggiudicatario;
- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e l'Aggiudicatario;
- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito num. prot. ANGP/8762/P del 26/01/2018 e i relativi allegati, con la quale l'AIFA ha invitato tutti gli OE abilitati al Bando per l'abilitazione di Fornitori di Beni alle Pubbliche Amministrazioni, nella Categoria "BENI / Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro" a presentare le offerte nella gara per l'aggiudicazione della fornitura oggetto del presente Contratto;
- *Capitolato Tecnico*, indica l'Allegato B alla Lettera d'invito;
- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica presentata dal Fornitore nel corso della gara per l'aggiudicazione del presente Contratto;

- Forniture indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;

- Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari, indica la dichiarazione

firmata dal Fornitore in merito in data 08/03/2018 acquisita al num. prot.

0026658-08/03/2018-AIFA-COD_UO-A;

- Garanzia Definitiva indica la polizza fidejussoria ovvero indicare assicurativa n.

2018/50/2463367 emessa da Reale mutua Assicurazioni S.p.a. il 07/03/2018;

- Certificazioni/requisiti ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art.

93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016: Certificazione ISO 9001:2008 in data

29/11/2017;

- Polizza Assicurativa n. 2152085 emessa da Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. il

22/12/2017;

b) l'AIFA, con determina n. 122 del 26/01/2018 ha indetto una procedura di gara

tramite RdO per l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.

36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., della fornitura

di materiale di facile consumo e timbri per l'Agenzia Italiana del Farmaco per il

biennio 2018-2020, per un importo complessivo a base d'asta di euro

139.602,99 (centotrentanovemilaseicentodieci/99), oltre IVA, avviata con

Lettera di invito num. prot. ANGP/8762/P del 26/01/2018;

c) all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dall'Aggiudicatario è

risultata quella migliore secondo il criterio del prezzo più basso;

d) con determina DG n. 336 del 28/02/2018 è stato autorizzato l'affidamento

mediante procedura di acquisto tramite RdO sul MePa, ai sensi degli artt. 36 co.

2 lett. b) e 95, comma 4 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla

base del criterio del minor prezzo CIG 73649862B7 in favore della società MYO

S.p.A. per la fornitura di materiale di facile consumo e timbri per l'Agenzia

Italiana del Farmaco per il biennio 2018-2020;

e) con nota num. prot. ANGP/24346/P del 02/03/2018 l'aggiudicazione veniva regolarmente notificata alla MYO S.p.a. secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché tramite il sistema di e-Procurement del Me.Pa.;

f) l'Aggiudicatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA ove previsto ai sensi dell'art. 85 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto* nonché le Condizioni generali di contratto relative alla Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni (Allegato 1 al Bando MePA "Fornitura di Beni alle Pubbliche Amministrazioni").

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si richiamano le condizioni generali di contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA predetto e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali l'Allegato 2 Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l'Allegato 3 Patto di integrità, l'Allegato 8 Capitolato Tecnico) nonché dalle condizioni particolari di contratto e dalla *Lettera di invito* e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e

quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al Contratto sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche "Codice"), la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal Fornitore, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle Parti.

4. Le clausole del presente Contratto potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'Aggiudicatario, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Con il presente Contratto l'AIFA affida all'Aggiudicatario, che accetta, l'esecuzione della fornitura di materiale di facile consumo o timbri per l'Agenzia Italiana del Farmaco per il biennio 2018-2020 da espletarsi presso la sede dell'Agenzia attualmente ubicata alla Via del Tritone nn. 181 e 169 ovvero presso altra sede sempre nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale che dovesse essere in futuro assegnata all'AIFA.

2. Dette forniture sono quelle specificamente indicate nel Capitolato Tecnico di cui in Premessa cui integralmente si rimanda.

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente *Contratto* avrà durata di ventiquattro (24) mesi a far data dalla data di ultima sottoscrizione del medesimo e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

2. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale delle prestazioni con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

3. In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la fornitura oggetto del presente *Contratto*, ove non esauritosi nell'arco dei 24 mesi di durata contrattuale.

4. Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del *Contratto*, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo massimo previsto della *Fornitura* oggetto del presente *Contratto* nel corso di validità del presente *Contratto* è stabilito in euro 127.629,61 (centoventisettemilaseicentoventinove/61) oltre IVA, come da *Offerta Economica* presentata dal *Fornitore* nell'ambito della procedura di gara.

L'AIFA non garantisce al *Fornitore contraente* un corrispettivo minimo. L'importo del corrispettivo che sarà effettivamente erogato mensilmente al *Fornitore*, dietro presentazione di regolare fattura, sarà dato dalla somma dei **Prezzi unitari Offerti per mese dal *Fornitore* nell'*Offerta Economica* per la Quantità di beni richiesti ed effettivamente forniti nel mese di riferimento.**

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Aggiudicatario* per

l'esecuzione del *Contratto*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016

e ss.mm.ii.. L'*Aggiudicatario* rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del *Contratto*) delle attività indicate nel *Capitolato Tecnico* che non superi il 2% del totale complessivo delle forniture appaltate, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

5. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità delle forniture ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'*AIFA* nonché al rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al *Fornitore contraente* del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG _____, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto le fatture emesse dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il

regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;

• Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell'obbligo dell'emissione delle fatture alla PA con "scissione dei pagamenti" anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d'imposta sul reddito.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il Codice Univoco Ufficio di IPA è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all'invio della fattura elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all'indirizzo pec: protocollo@aifa.mailcert.it un prospetto dettagliato con l'indicazione delle forniture richieste, consegnate e fatturate e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. _____, CIG n. _____, Fornitore _____", riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente gli estremi del Documento di Trasporto che dovrà essere, altresì, allegato alla fattura. In assenza le fatture non potranno essere liquidate.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'Aggiudicatario, come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle Premesse al presente Contratto, rilasciata

dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010

nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti

conti correnti bancari.

10. L'Aggiudicatario si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta,

eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare

su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con

qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i

pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma

avranno effetto liberatorio per l'AIFA.

11. L'Aggiudicatario garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n.

136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa

di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'Aggiudicatario

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. lgs.

50/2016, l'Aggiudicatario, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale

nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni

svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo

descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione

della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'Aggiudicatario è assoggettato,

determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a

saldo della prestazione l'Aggiudicatario dovrà riportare nel campo descrittivo

l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle

decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione della fornitura

1. Nello svolgimento della *Fornitura*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adogarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a provvedere alla *Fornitura* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'AIFA, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che

102

dovessero verificarsi durante lo svolgimento della *Fornitura*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione della fornitura.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione della fornitura indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'*AIFA*.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a fornire una fornitura di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla Direzione Generale dell'*AIFA* e dal DEC di cui al successivo art. 6 comma 1, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'*AIFA*, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessario, di volta in volta, al fine di garantire all'*AIFA* il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di prodotti complementari e/o accessori a quelli forniti dall'*Aggiudicatario*.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, *AIFA* nomina la dott.ssa Giovanna Remigi quale proprio Direttore dell'esecuzione del *Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore delle prestazioni il Dott. Luca Rusconi il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore

privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti le Forniture gestire e coordinare la corretta esecuzione delle prestazioni da parte del Fornitore contraente.

Art. 7 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il Fornitore contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'AIFA che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione delle Forniture o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore contraente assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'AIFA per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento delle Forniture.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'Aggiudicatario produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle Premesse al presente Contratto, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento delle Forniture di cui all'articolo 2 del presente Contratto. Alla scadenza della predetta polizza, il Fornitore Contraente provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del Contratto e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal Contratto stesso, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'Aggiudicatario solleva l'AIFA da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

Art. 8- Garanzia definitiva

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro 6.381,48 (seimilatrecentottantuno/48), pari al 10 % del valore delle *Forniture* di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza

fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene effettuata la fornitura
ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art.
103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia
dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito
dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10
(dieci) giorni da quello in cui l'*AIFA* avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta
riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione
si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

Art. 9 – Penali

1. Qualora l'*AIFA* riscontri che, per qualsiasi motivo, la *Fornitura* non venga
espletata in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*,
nella *Lettera di invito* e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà le penali contemplate
nelle Condizioni Generali di *Contratto* di cui all'Allegato 1 al Bando MePA citato al
precedente art. 1.

2. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo
netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove
l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto
del *Contratto*, l'*AIFA* potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

3. L'*AIFA* potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli
importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua
insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di
diffida o di azione legale.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonererà in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'AIFA di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

6. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'AIFA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. In ogni caso, l'AIFA si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

Art. 10 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'AIFA ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'AIFA potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi delle *Forniture* oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al

Fornitore contraente, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta

inviata a mezzo PEC.

b) *L'AIFA potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Aggiudicatario, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.*

c) *Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.*

d) *In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.*

e) *In caso l'Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'AIFA deve recedere dal Contratto nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.*

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

2. *In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.*

3. *In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte dei*

Forniture correttamente effettuati in base al *Contratto*, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'*Aggiudicatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Art. 11 – Risoluzione dal Contratto

1. L'*AIFA* avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di cessione del presente *Contratto* o delle *Forniture* ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;
- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
- c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;
- d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;
- e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento,

indirizzata dall'AIFA all'Aggiudicatario, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'Aggiudicatario le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'Aggiudicatario dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'AIFA www.agenziafarmaco.gov.it, alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri

13

dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addinga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto e delle prestazioni- Cessione del credito

- Disciplina del Subappalto

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'*Aggiudicatario* iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi

altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere

l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, delle prestazioni.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso l'*AIFA* non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto

della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte la Fornitura oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

In ogni caso è fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'*AIFA*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione definitiva di cui al successivo art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'*AIFA* non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al *Fornitore contraente*.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art.

105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando
Mepa citato al precedente art. 1.

**Art. 13- Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale
utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto**

1. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico,
utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'Aggiudicatario da un
regolare rapporto di lavoro per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso
della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il Fornitore contraente si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi,
ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30
del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi
di lavoro.

3. L'Aggiudicatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato
nell'esecuzione dei Servizi un trattamento economico, normativo, previdenziale,
assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi,
regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si
svolgono le prestazioni del Contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo
di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò
anche nel caso che il Fornitore contraente non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il Fornitore
contraente si obbliga a mantenere l'applicazione dei sindacati contratti collettivi di
lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'AIFA invita per iscritto

L'Aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Dove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AIFA procedrà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge o/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'Aggiudicatario, nessuna esclusa.

6. Le Parti convengono espressamente sin da ora che l'Aggiudicatario manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'Aggiudicatario, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione delle singole Forniture ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'Aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire all'AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in

relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento della *Fornitura*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L'*Aggiudicatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.

Art. 14 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 15 – Imposta di bollo

1. Sono a carico dell'*Aggiudicatario* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

2. L'*Aggiudicatario* fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@aifa.mailcert.it di copia del presente *Contratto* con l'applicazione delle marche da bollo dovute, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto:

"Allegato a fattura n. _____, CIG n. _____, Fornitore _____" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente *Contratto* ed il nome del Fornitore.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di 15 (quindici) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dall'*Aggiudicatario*. Esso è redatto su 26 (ventisei) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione

di firma digitale da AIFA e dall'Aggiudicatario.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Agenzia Italiana del Farmaco

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(*Mario Giovanni Melazzini*)

()

C.F.: MLZMGV58M10G388Z

C.F.:

Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al Contratto

Il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante legale p.t. (ovvero in

caso di firma del contratto da parte del procuratore:) Procuratore munito dei necessari poteri dell'Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta

conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto

dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 8 - Cauzione

Art. 9 – Penali

Art. 10 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 11 – Risoluzione dal Contratto

Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto, delle prestazioni e del credito – Disciplina del Subappalto

Art. 13 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 14 - Foro competente

Art. 15 – Imposta di bollo

Firmato digitalmente

(_____)

C.F.:

Certificatore:

N. SERIE:

Codice identificativo:

Validità:



Il presente documento è l'originale

composta di n. 26 fogli.

Il presente documento è stato

firmato digitalmente in data

15/03/18 DA AIR E LYOS.P.A.

Roma il 15/03/18

IL FUNZIONARIO